



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale  
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

## **COMUNICATO**

### **AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI VITICOLI**

Si comunica che AGEA ha reso disponibile sul portale SAN le funzionalità per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti viticoli.

La dotazione disponibile per la regione Sardegna è pari a 264 ettari.

#### Compilazione domanda

La presentazione delle domande deve essere fatta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul SIAN come utente qualificato o tramite il CAA o il libero professionista entro il 1 aprile 2019 (essendo il 31 marzo 2019, termine di scadenza da decreto ministeriale, giorno festivo), sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Le domande possono essere presentate per una superficie fino a un massimo di 5 ettari.

Il richiedente può presentare una sola domanda nella quale indicare una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste, e la scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento. In particolare deve essere specificata la dimensione richiesta e la regione nella quale si intende localizzare le superfici.

Le autorizzazioni per nuovi impianti non sono più trasferibili da una regione all'altra.

#### Ammissibilità

Le richieste di autorizzazione per nuovi impianti viticoli sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione; nel caso in cui la superficie agricola aziendale sia inferiore alla superficie oggetto di domanda, questa viene ritenuta non ammissibile.

Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto. Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli, non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti. Nel caso di richiesta di autorizzazioni in più regioni, il criterio di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale  
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

ammissibilità deve essere verificato in ognuna delle regioni, ovvero l'azienda deve condurre per ciascuna regione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale fa richiesta nella medesima regione.

Criteri di priorità

Per l'assegnazione delle superfici si possono fare valere i criteri di priorità riportati nel seguente prospetto stabiliti con il decreto dell'Assessore dell'agricoltura n. 456/DECA/9 del 21.2.2018 :

<b>Organizzazioni senza scopi lucro che ricevono superfici confiscate</b>	<b>Produzione Biologica</b>
Ponderazione	Ponderazione
0,5	0,5

Il criterio "Organizzazioni senza scopi lucro che ricevono superfici confiscate" è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
- 2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Le richieste per le quali si vuole fare valere questo criterio dovranno essere corredate della copia dell'atto di assegnazione (es. decreto, delibera, ordinanza, ecc.) all'Organizzazione senza fini di lucro richiedente, dei terreni confiscati - per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo- per i quali è richiesta l'autorizzazione. I richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

Il criterio della produzione biologica può essere fatto valere se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno applicato le norme relative alla produzione biologica all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta. Le richieste per le quali si vuole fare valere questo criterio dovranno essere corredate dal documento dell'Organismo di Certificazione del Biologico attestante tale requisito, formulato in conformità al facsimile nell'allegato 2 della Circolare AGEA Coordinamento del 14 febbraio 2019, pena il mancato



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale  
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

riconoscimento del requisito. Qualora l'Operatore, nell'arco temporale del periodo di osservazione, ha cambiato Organismo di Certificazione, al fine di rispettare la continuità nella certificazione, è possibile presentare attestazioni di diversi Organismi di Certificazione per i relativi periodi di assoggettamento

#### Criterio assegnazione superfici

Qualora nella regione Sardegna siano presentate richieste ammissibili che riguardano una superficie totale inferiore o uguale ai 264 ettari, queste sono accettate nella loro totalità; la superficie residua non assegnata sarà resa disponibile per le Regioni con richieste in esubero e ripartita tra esse proporzionalmente all'eccedenza delle richieste.

Qualora nella regione Sardegna siano presentate richieste ammissibili per una superficie superiore a 264 ettari e non è disponibile superficie non assegnata dalle altre Regioni, è effettuata una riduzione proporzionale alle superfici richieste ed ammissibili, fatte salve le richieste sulle quali sono applicati i criteri di priorità che saranno soddisfatte interamente.

#### Tempistica rilascio autorizzazioni

Il Ministero comunica telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.

L'amministrazione regionale provvede alla pubblicazione dell'Elenco nel sito istituzionale della regione e sul BURAS e al rilascio delle autorizzazioni sul SIAN.

La pubblicazione dell'Elenco sul BURAS ha valore di notifica alle aziende beneficiarie dell'assegnazione dell'autorizzazione di nuovo impianto.

I beneficiari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni solo nel caso in cui essa sia inferiore al 50% di quanto richiesto.

Il beneficiario ha tre anni di tempo per utilizzare l'autorizzazione a partire dalla data di rilascio.

Le autorizzazioni per il nuovo impianto non potranno usufruire del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti dell'OCM vino.

Il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale  
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

#### Sanzioni in caso di non impianto della vite entro tre anni

Il produttore che non utilizza l'autorizzazione di nuovo impianto nei termini dei tre anni dalla data di concessione dell'autorizzazione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" come di seguito riportato:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento. 5.

Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.

**Sono disponibili sul sito istituzionale della regione Sardegna il D.M. 15 dicembre 2015, il D.M. 13 febbraio 2018, la circolare AGEA Coordinamento n. 12599 del 14 febbraio 2019 e la legge 12 dicembre 2016, n. 238.**

**Il Direttore del Servizio**  
Salvatorica Addis

CM  
GC